



DEPOSITATO NELLA SEGRETERIA  
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Trapani il **22 GEN-2015**

# CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Ufficio del Funzionario Delegato alle Spese di Giustizia

Via Impallomeni (ex Palazzo EAS) - Tel. 091/7424393- 4391 Fax. 091/7424388

Prot. n°: **862** /2015

Palermo, 20 gennaio 2015

ALLA CORTE DI APPELLO  
(Ufficio Spese anticipate dall'Erario)  
SEDE

AL TRIBUNALE DEI MINORI DI  
PALERMO

AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI  
PALERMO

ALL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI  
AGRIGENTO - TRAPANI

AL TRIBUNALE DI  
AGRIGENTO - MARSALA  
PALERMO - SCIACCA  
TRAPANI - TERMINI IMERESE

**Oggetto: novità introdotte dalla legge 23/12/2014 (legge di stabilità 2015) n. 190 –  
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 300 – supplemento ordinario n. 99  
del 29/12/2014.**

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulle modifiche apportate dall'art. 1 comma 629, lettera b della norma in oggetto alle norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

*In particolare viene introdotto l'art. 17 ter, comma 1 che prevede che le pubbliche amministrazioni acquirenti beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'iva, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto (IVA) che è stata addebitato loro dai fornitori.*

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

L'esenzione di cui sopra non trova applicazione per i pagamenti disposti dall'amministrazione giudiziaria in favore di professionisti (avvocati, periti,

consulenti, etc), in quanto i compensi di cui trattasi **sono assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto e non a titolo d'imposta.**

Pertanto le nuove disposizioni sull'iva apportate dalla legge di stabilità per il 2015 (c.d. split payment) trovano applicazione per tutte le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2015 relativamente ai pagamenti di cui al Testo Unico delle spese di giustizia – D.P.R. 115/2012 (incluse fatture dei got).

Le fatture emesse dai fornitori dal 1° gennaio 2015 oltre a continuare a essere comprensive di IVA dovranno riportare la seguente dicitura:

***“IVA versata dal committente ai sensi dell’art. 17 ter D.P.R. 633/1972”.***

Le fatture già accettate dagli uffici alla data della presente saranno considerate valide pur in assenza della sopra citata dicitura, mentre le nuove fatture non conformi alla nuova disciplina dovranno essere restituite.

Pertanto pur in assenza di nuove disposizioni da parte del Ministero gli uffici potranno continuare, **esperiti i controlli circa la correttezza delle fatture**, agli adempimenti di competenza (accettazione e trasferimento fatture al funzionario delegato, iscrizione della spesa al registro IASG).

Si precisa che nessuna comunicazione è ad oggi pervenuta circa eventuali modifiche da apportare al SIAMM.


Lo scrivente ufficio procederà agli adempimenti di propria competenza in osservanza alle disposizioni di cui al decreto di attuazione della nuova normativa – ancora in fase di elaborazione – dopo le necessarie modifiche al sistema SICOGE.

Si richiama l'attenzione sulla necessità che alla presente venga data massima diffusione, anche tra i soggetti emittenti le fatture, al fine della corretta applicazione della normativa vigente.

Si precisa che le disposizioni della presente riguardano esclusivamente i pagamenti di competenza dello scrivente ufficio ossia cap. 1360 (intero distretto tranne Tribunali di Agrigento e Palermo con i loro circondari) e cap. 1362 (intero distretto).

I Tribunali avranno cura di trasmettere la presente agli Uffici del Giudice di Pace dei rispettivi circondari.

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
- Dr. Santo Ippolito -



Testo in vigore dal: 1-1-2015

ATTIVA RIFERIMENTI NORMATIVI	AGGIORNAMENTI ALL'ARTICOLO
---------------------------------	-------------------------------

Art. 17-ter.

(( Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). ))

((1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai medesimi secondo modalita' e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito)).

((153))

-----  
AGGIORNAMENTO (153)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 632) che le disposizioni di cui al presente articolo, nelle more del rilascio, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto e' esigibile a partire dal 1° gennaio 2015. In caso di mancato rilascio delle suddette misure di deroga, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 30 giugno 2015, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.

504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015; il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.